

# Comune di San Teodoro

## REGOLAMENTO PER LA MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO COMUNALE

### TITOLO I - NORME GENERALI

#### *Articolo 1*

#### *Oggetto del Regolamento*

- 1.** Il presente Regolamento disciplina criteri e modalità per l'impiego del suolo e del sottosuolo, delle sedi stradali di proprietà comunale e di aree di uso pubblico con l'obiettivo primario di razionalizzare la posa e gestione dei servizi tecnologici a rete in modo da ottimizzare, per quanto possibile, la qualità dei servizi favorendo la necessaria tempestività degli interventi e consentendo, nel contempo, la regolare agibilità del traffico urbano, veicolare e pedonale, al fine di evitare il disagio alla popolazione nell'area interessata ai lavori.
- 2.** Costituiscono oggetto di questo regolamento le autorizzazioni per la manomissione di suolo pubblico richieste da soggetti pubblici e privati, o da Enti e Società affidatari e/o gestori di servizi pubblici, riguardanti:
  - a.** l'esecuzione d'interventi di costruzione, manutenzione e riparazione di reti di pubblico servizio (elettriche, telefoniche, idriche, fognarie, gas, ecc.), sia aeree che sotterranee che comportino qualsivoglia intervento su suolo pubblico;
  - b.** l'esecuzione di lavori di manomissione, scavo e conseguente ripristino per attività ed opere che non coinvolgano reti di pubblico servizio, che a titolo esemplificativo riguardano l'apertura e ripristino di passi carrabili, modifica posizionamento cordone, posizionamento cartellonistica, esecuzione lavori su aree pubbliche date in concessione permanente, formazione di cavedi, etc. su aree di proprietà comunale ovvero su strade o aree con servitù di pubblico transito.
- 3.** Sulle aree di proprietà comunale o con servitù di pubblico transito non sarà consentito installare serbatoi di combustibile di qualunque tipo per l'alimentazione di impianti privati, ovvero realizzare impianti elettrici, telefonici, idrico/fognari, comunque riconducibili ad utenze private.
- 4.** L'autorizzazione alla manomissione stradale ed aree in genere, ha validità di autorizzazione per l'occupazione temporanea delle stesse, per il tempo strettamente necessario per l'esecuzione dei lavori.

## ***Articolo 2***

### ***Disciplina di riferimento***

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle prescrizioni ed alle norme vigenti in materia, ed in particolare alla Direttiva P.C.M. 3 marzo 1999, al Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 285 del 30 aprile 1992, e al relativo Regolamento di Attuazione, approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992, alle vigenti norme sulla sicurezza dei cantieri, ed alle norme per il segnalamento dei cantieri temporanei stradali di cui al D.M. 10/02/2002, e loro s.m.i.. Dovranno essere inoltre osservate le norme vigenti in materia di elettrodotti, gasdotti, acquedotti, linee telefoniche, telecomunicazioni, fognature, nonché tutte le norme in materia di sicurezza sul luogo di lavoro e di sicurezza sui cantieri ed i vigenti regolamenti comunali.

## ***Art. 3***

### ***Ufficio deputato al rilascio delle autorizzazioni***

1. Ai fini dell'applicazione e dell'attuazione del presente regolamento l'unico ufficio individuato per il rilascio delle autorizzazioni alla manomissione su aree di proprietà comunale ovvero strade o aree con servitù di pubblico transito sarà l'Ufficio Lavori Pubblici e Manutenzioni. Tale ufficio costituirà l'interfaccia unificata del Comune nei riguardi sia degli operatori esterni che delle strutture interne all'Amministrazione Comunale, provvedendo al coordinamento di tutti i lavori da autorizzare, di accordo con il Comando di Polizia Municipale.

2. Ai fini della concessione di eventuali autorizzazioni che riguardino lavori su suolo pubblico, gli uffici comunali interessati dovranno richiedere al l'Ufficio Lavori Pubblici e Manutenzioni un parere preventivo sui suddetti lavori.

3. L'ufficio per le autorizzazioni cura la raccolta del materiale necessario al censimento iniziale inerente il sistema informativo del sottosuolo e provvede al suo costante aggiornamento.

4. Le autorizzazioni per l'esecuzione di lavori di manomissione stradale eseguiti dall'Amministrazione Comunale attraverso le proprie imprese appaltatrici, sono concesse a titolo gratuito.

5. Per lavori su sede stradale eseguiti da altri Servizi del Comune di San Teodoro il Responsabile Unico del Procedimento, o in mancanza di esso, il Responsabile del Servizio che ha disposto il lavoro dovrà comunque far rispettare le prescrizioni tecniche di cui all'allegato A, con esclusione degli interventi di semplice manutenzione ordinaria. Prima dell'approvazione del progetto definitivo, o per opere di modesta entità, dell'inizio dei lavori, il RUP dovrà concordare con l'impresa esecutrice le modalità, le caratteristiche tecniche, le prove sui materiali ed i tempi di intervento, nel rispetto delle prescrizioni tecniche esecutive. Ad ultimazione dei lavori lo stesso RUP dovrà attestarne la regolarità esecutiva, affinché le opere possano essere acquisite al patrimonio comunale. Nel caso in cui le opere non siano ritenute rispondenti alle prescrizioni impartite, il RUP dovrà operarsi per apportare le

necessarie modifiche o integrazioni necessarie. Nel frattempo le opere non potranno essere fruibili, se non a totale carico e responsabilità del RUP, che si assume ogni responsabilità per il manifestarsi di situazioni di pericolo o per danni a terzi. Tali responsabilità sono attribuite anche nel caso in cui vengano realizzati lavori senza il necessario nulla osta, e per i quali il RUP era a conoscenza.

#### **Art. 4**

##### ***Soggetti obbligati a richiedere l'autorizzazione***

- 1.** Debbono richiedere l'autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico:
  - a.** i soggetti proprietari, concessionari o gestori di reti di servizio pubblico di acquedotto, fognatura, elettrico, telefonico, gas di città per interventi di nuova posa, sostituzione, riparazione, manutenzione, ampliamento delle condotte e degli allacciamenti alle utenze private, nonché i soggetti proprietari, concessionari o gestori di teleferiche e quelli di servizi che interessano comunque le strade, nei casi di cui all'art. 1 comma 2 lett. a) del presente regolamento;
  - b.** soggetti pubblici e privati per le tipologie di lavoro di cui all'art. 1 comma 2 lett. b del presente regolamento.

#### **Art. 5**

##### ***Istanza per l'autorizzazione***

1. Le attività di qualsiasi natura che comportino la manomissione del suolo pubblico sono soggette a preventiva autorizzazione da parte del Comune, secondo le modalità riportate in questo regolamento.

La richiesta di autorizzazione, da presentare attraverso apposito modulo disponibile presso il Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni, e indirizzata al medesimo Ufficio munita di **n. 1 marca da bollo ordinaria da € 14,62**, dovrà contenere tutti gli elementi necessari al fine dell'esatta individuazione delle opere da eseguire e dovrà essere redatta indicando:

2. i dati anagrafici del richiedente;
3. i motivi per i quali la manomissione è resa necessaria;
4. la documentazione progettuale in duplice copia contenente:
  - a. planimetria in scala adeguata (aerofotogrammetria 1:1000/1:500) da cui risulta l'esatta ubicazione dei lavori, le alberature e i cespugli eventualmente presenti, i corpi tecnologici fuori terra quali chiostrine, armadi, cassette e quadri di distribuzione;
  - b. le reti tecnologiche presenti;
  - c. sezioni trasversali in scala 1:100 della strada e delle sue pertinenze;

- d. caratteristiche dimensionali dello scavo, (lunghezza, larghezza media e la relativa profondità), e degli spazi occupati per la determinazione del contributo TOSAP (tassa occupazione suolo e aree pubbliche);
- e. il tipo di pavimentazione esistente per i vari tratti interessati dallo scavo;
- f. particolari costruttivi significativi ( se richiesti dall'ufficio);
5. idonea documentazione fotografica dell'area stradale interessata dai lavori;
6. la durata dei lavori;
7. il professionista o tecnico abilitato designato dal richiedente in qualità di direttore dei lavori (referente unico), che dovrà controfirmare la domanda dichiarando l'accettazione dell'incarico;
8. l'indicazione delle ditte esecutrici dei lavori e delle competenze di ognuna qualora i ripristini venissero assegnati a più imprese;
9. eventuali nulla osta necessari da rilasciarsi a cura di soggetti terzi;
10. estremi del versamento del deposito cauzionale;
11. data presunta di fine lavori.

#### **Art. 6**

#### ***Deposito cauzionale***

1. A garanzia del ripristino delle aree manomesse, è richiesto il versamento del deposito cauzionale, il cui importo verrà fissato dall'Ufficio competente in base ai mq. effettivamente interessati, alle dimensioni dello scavo, alle condizioni dell'area, alla pavimentazione o copertura esistente.
2. L'importo calcolato a copertura del costo di ripristino sarà comunicato all'interessato perché provveda al relativo versamento, prima del rilascio dell'apposita autorizzazione.
3. Il versamento del deposito cauzionale potrà essere effettuato mediante versamento su conto corrente postale intestato al Servizio di Tesoreria comunale o mediante garanzia fideiussoria bancaria od assicurativa.

#### **Art. 7**

#### ***Rilascio dell'autorizzazione***

Il rilascio dell'autorizzazione avverrà dietro presentazione della seguente documentazione:

**a. per i soggetti privati:**

- 1) ricevuta del versamento su conto corrente postale n. 12068086, intestato al Comune di San Teodoro, Servizio di Tesoreria, 08020 – San Teodoro – causale: “manomissione suolo pubblico relativa ai lavori di: “..... - diritti di sopralluogo” per un importo di € 30,00;
- 2) ricevuta del versamento su conto corrente postale n. 12068086, intestato al Comune di San Teodoro, Servizio di Tesoreria, 08020 – San Teodoro – causale: “manomissione suolo pubblico relativa ai lavori di: “.....- diritti di istruttoria e segreteria, per un importo € 30,00;
- 3) la cauzione provvisoria di cui all’art. 15 del presente regolamento;
- 4) ricevuta del pagamento TOSAP;
- 5) il piano di segnaletica di cantiere approvato dal competente Comando dei Vigili Urbani del Comune (se richiesto);
- 6) n. 1 marca da bollo ordinaria (€14.62).

**b. per enti o società affidatari e/o gestori di pubblici servizi:**

- 1) le polizze fideiussorie di cui all'art. 6 comma 3 del presente regolamento;
- 2) il nominativo del referente unico di cui all’art. 5 comma 7;
- 3) ricevuta del versamento su conto corrente postale n. 12068086, intestato al Comune di San Teodoro, Servizio di Tesoreria, 08020 – San Teodoro – causale: “manomissione suolo pubblico relativa ai lavori di: “.....- diritti di sopralluogo” per un importo di € 30,00;
- 4) ricevuta del versamento su conto corrente postale n. 12068086, intestato al Comune di San Teodoro, Settore Lavori Pubblici e manutenzioni , 08020 – San Teodoro – causale: “manomissione suolo pubblico relativa ai lavori di: “.....- diritti di istruttoria e segreteria, per un importo di € 30,00
- 5) ricevuta del pagamento TOSAP se dovuta;
- 6) il piano di segnaletica di cantiere approvato dal competente Ufficio Traffico del Comune (se richiesto);
- 7) n. 1 marca da bollo ordinaria (€14.62).

2. Gli importi conseguenti ai punti sopra indicati, saranno determinati dal Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni e comunicati al richiedente a mezzo di lettera postale o fax; questi sarà tenuto a presentare la ricevuta dei versamenti al Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni prima del ritiro dell’autorizzazione.

3. Copia dell’autorizzazione dovrà essere tenuta in cantiere a disposizione dell’autorità preposta alla vigilanza.

**Art. 8**

***Termini e modalità del procedimento di autorizzazione***

1. La richiesta di autorizzazione alla manomissione deve essere presentata dai soggetti interessati, singolarmente per ogni lavoro da eseguire. E' ammessa una domanda unica per più manomissioni solo nel caso d'interventi programmati e da eseguirsi in sequenza nella stessa strada. Enti e società di gestione/erogazione di servizi dovranno presentare i piani di programmazione annuale degli interventi. Le autorizzazioni saranno sempre e comunque rilasciate singolarmente.
2. Ai sensi dell'art. 67 del D.P.R. 16.12.1992 n° 495 il Comune si pronuncerà sulla richiesta di autorizzazione entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della domanda; entro lo stesso termine il Comune si pronuncerà con motivato parere in caso di diniego all'istanza.
3. La mancata o inesatta indicazione dell'ubicazione dell'intervento o dello sviluppo del tracciato e la mancata o incompleta presentazione della documentazione di cui agli articoli 5 e 6 è motivo di sospensione della pratica e dei termini.
4. Della sospensione del procedimento verrà data comunicazione al richiedente (anche solo mediante fax), il quale disporrà di 30 giorni per integrare la documentazione. In mancanza dell'integrazione richiesta entro il termine indicato, la domanda di autorizzazione si intenderà respinta e quindi archiviata; di ciò verrà data comunicazione all'interessato.
5. Per ogni variazione che modifica, anche in corso d'opera, la natura dei lavori autorizzati o la loro ubicazione o anche la loro consistenza, è obbligatorio sospendere i lavori e presentare documentazione di variante per l'ottenimento di una nuova autorizzazione. Qualora si proceda ad apportare le variazioni di cui sopra in assenza dell'autorizzazione in variante, si incorrerà nelle sanzioni previste dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Attuazione per le ipotesi di manomissioni non autorizzate.
6. Con il rilascio dell'autorizzazione alla manomissione di suolo pubblico per gli scopi di cui all'art. 1, i soggetti autorizzati sono responsabili per danni a persone o cose derivanti da azioni o omissioni compiute durante il corso dei lavori e nel periodo di assestamento del ripristino provvisorio.

## **Art. 9**

### ***Autorizzazioni d'urgenza***

1. Per motivi di reale urgenza determinata da cause di forza maggiore e per lavori che non potevano essere previsti o programmati in sede di redazione del piano annuale degli interventi, è previsto il rilascio di un'autorizzazione d'urgenza per la manomissione del suolo pubblico. Sono considerati d'urgenza i soli interventi volti ad eliminare accadimenti impreveduti ed imprevedibili che possono essere fonte di pericolo per la pubblica e la privata incolumità, ovvero che determinano improvvise interruzioni nell'erogazione del pubblico servizio.
2. L'autorizzazione provvisoria d'urgenza si intenderà rilasciata – sotto condizione risolutiva – a seguito dell'invio di comunicazione, anche mediante fax, contenente l'indicazione e la localizzazione delle opere da eseguirsi. La comunicazione in questo caso deve essere inviata contestualmente ai seguenti settori dell'amministrazione comunale:

- al Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni;
- al Settore Polizia Municipale.

3. Entro i successivi 5 gg. il richiedente, per l'ottenimento dell'autorizzazione a sanatoria, dovrà consegnare tutta la documentazione normalmente necessaria per la procedura ordinaria unitamente ai relativi versamenti, pena l'avviamento della condizione risolutiva e la conseguente revoca automatica dell'autorizzazione provvisoria rilasciata.

4. Il richiedente dovrà altresì provvedere al versamento di € 30,00 dovuti per la procedura d'urgenza sul c.c.p. n. 12068086 intestato a Comune di San Teodoro – Servizio di Tesoreria, 08020 – San Teodoro, con la causale: “lavori di ..... – diritti di procedura d'urgenza”.

5. Decorso inutilmente il termine come sopra indicato, i lavori eseguiti d'urgenza per i quali non si è proceduto alla regolarizzazione, verranno considerati come eseguiti in assenza di autorizzazione, ed i soggetti responsabili incorreranno nelle sanzioni previste dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Attuazione.

6. I lavori d'urgenza dovranno inderogabilmente iniziare entro 24 ore dall'invio della comunicazione, pena la revoca immediata del provvedimento di autorizzazione d'urgenza.

7. La procedura d'urgenza deve intendersi applicabile solamente per interventi su servizi autorizzati già esistenti nel sottosuolo.

#### ***Art. 10***

##### ***Responsabilità del richiedente***

1. L'autorizzato sarà responsabile di tutti gli eventuali danni a cose o persone derivanti dall'esecuzione dei lavori di manomissione.
2. Tale responsabilità avrà termine con il verbale di accertamento di avvenuto ripristino, che dovrà essere emesso non meno di giorni 60 (sessanta) dall'ultimazione dei lavori.
3. Durante tale periodo, l'autorizzato avrà l'obbligo di intervenire su richiesta formale dell'Amministrazione Comunale, per ripristinare l'area manomessa qualora la stessa presenti situazioni di disagio e pericolo sopravvenuti al ripristino stesso. L'intervento dovrà essere eseguito entro il termine prescritto in relazione alla pericolosità del ripristino.
4. In caso di inottemperanza, i lavori verranno eseguiti d'ufficio ed i costi troveranno copertura attraverso l'incameramento della garanzia fideiussoria.

#### ***Art. 11***

##### ***Restituzione del deposito cauzionale***

1. Trascorsi 2 mesi dalla conclusione dei lavori e, comunque, non oltre ulteriori 2 mesi, l'Ufficio competente effettuerà, in contraddittorio, il sopralluogo per accertare la buona riuscita del ripristino, redigere l'apposito verbale e promuovere lo svincolo del deposito cauzionale.
2. Nel caso di ripristini mal eseguiti, l'Ufficio competente ordinerà il completo rifacimento a totale carico e spese dell'interessato.
3. Qualora, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della notifica di rifacimento, l'intervento non sia terminato, si provvederà ad incamerare la garanzia fideiussoria e ad eseguire, d'ufficio, il ripristino.

## **DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI INTERVENTI A CARICO DI ENTI E SOCIETA' DI GESTIONE O EROGAZIONE DI SERVIZI**

### *Art. 12*

#### *Programmazione degli interventi*

1. Gli enti e le società di gestione/erogazione dei servizi possono ottenere autorizzazione per la manomissione di suolo pubblico solo ed esclusivamente a seguito dell'elaborazione di piani di programmazione annuale degli interventi.
2. Sono fatti salvi i casi di cui all'art. 9 (autorizzazioni d'urgenza) e le domande relative ad allacciamenti ad utenze private per le quali i gestori sono tenuti a garantire il rispetto dei tempi di allacciamento stabiliti da norme e regolamenti di settore.
3. Fuori dai casi previsti al comma 2 del presente articolo, tali soggetti devono presentare al Comune, entro il 30 novembre di ogni anno, la seguente documentazione:
  - a. Piano triennale delle opere previste.
  - b. Programma annuale degli interventi recante l'indicazione delle opere da eseguire, dei relativi vincoli temporali e di ogni altro elemento di valutazione utile ai fini programmatori.
  - c. Planimetria in scala non inferiore a 1:1000 con l'indicazione delle tratte stradali interessate dal programma annuale, la lunghezza e la larghezza interessate dalle attività di manomissione, la tipologia prevalente di pavimentazione esistente.
  - d. Indicazione del referente unico, dotato della legale rappresentanza del soggetto rappresentato, cui l'amministrazione comunale potrà rivolgersi per ogni e qualsiasi necessità relativa al rilascio delle autorizzazioni in discorso.
  - e. Polizze fideiussorie specificate al successivo art. 13 del presente regolamento.



Le richieste per interventi non contemplati nel programma annuale di cui sopra, saranno valutate solo se corredate di adeguate motivazioni che ne abbiano pregiudicato l'inserimento nella suddetta programmazione.

### *Art. 13*

#### *Polizza fideiussoria*

1. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni, il richiedente dovrà presentare, per gli interventi previsti dal presente titolo, apposita polizza fideiussoria a garanzia della corretta esecuzione dei ripristini e dell'esatto adempimento delle prescrizioni tecniche contenute nel presente regolamento. La garanzia, da presentare entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, dovrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa, che dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

2. L'importo della fideiussione sarà stabilito dall'Amministrazione sulla base dei lavori eseguiti dal soggetto gestore nel corso dell'anno precedente e da quelli previsti per l'anno corrente, e sarà valutato in relazione alla superficie complessiva delle aree pubbliche interessate dalle attività di manomissione, alle relative tipologie, ed ai costi unitari stabiliti nell'allegato B. Alla fine di ciascun anno, ma anche durante lo stesso, l'Amministrazione verificherà l'ammontare dei ripristini da garantire, riservandosi di far aggiornare l'importo della fideiussione qualora la stessa si rivelasse insufficiente.

3. L'Amministrazione procederà ad escutere la polizza nei seguenti casi:

a. Nel caso in cui dall'azione od omissione del soggetto autorizzato derivi grave pericolo per l'incolumità pubblica l'amministrazione comunale procederà senza alcun preavviso all'eliminazione dello stato di pericolo, con successivo recupero in danno delle spese sostenute.

b. In caso di minore pericolo, previo invio di specifica nota al soggetto autorizzato, che entro 5 giorni dovrà obbligatoriamente eliminare il pericolo riscontrato. Trascorso tale periodo l'Amministrazione è autorizzata ad intervenire d'ufficio per l'eliminazione del pericolo, con il recupero in danno delle spese sostenute.

c. Nelle ipotesi di ripristini non conformi alle specifiche tecniche predisposte dall'Amministrazione, previo invio – anche solo mediante fax – di specifica nota al soggetto autorizzato, che dovrà provvedere al corretto ripristino nel termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione suddetta. Se il concessionario non provvede nel termine indicato l'Amministrazione è autorizzata ad intervenire d'ufficio con il recupero in danno delle spese sostenute.

4. Il soggetto autorizzato, ai fini del rilascio della autorizzazione richiesta, è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che copra i danni che possa subire l'Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori e che copra altresì le ipotesi di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori. L'importo di tale polizza non

potrà essere inferiore a € 500.000,00 e l'efficacia della stessa dovrà essere di durata almeno biennale.

5. Il recupero in danno della spesa sostenuta, avverrà applicando gli importi di cui nell'allegato B, alle superfici di ripristino valutate secondo le modalità di cui all'allegato A.

#### ***Art. 14***

##### ***Ripristino a seguito di opere eseguite in assenza o difformità dalle prescritte autorizzazioni***

1. Nel caso in cui i soggetti di cui al presente titolo eseguano lavori senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, i ripristini definitivi non potranno essere eseguiti se non dopo un comprovato e definitivo assestamento del ripristino provvisorio e comunque entro sessanta giorni dal termine ultimo stabilito nell'autorizzazione.

2. In tal caso, i soggetti interessati dovranno presentare all'Amministrazione istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 5; il rilascio avverrà ai sensi dell'art. 7 comma 1 lett. b. ad esclusione dei punti n. 1), 3) e 6).

3. L'Amministrazione, nel caso di concomitanza di più interventi anche non contemporanei nell'area interessata dai lavori autorizzati, si riserva, a suo insindacabile giudizio, di destinare in tutto o in parte le superfici di ripristino verso aree differenti da quelle oggetto dell'intervento autorizzato.

## **DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI INTERVENTI A CARICO DEI PRIVATI**

#### ***Art. 15***

##### ***Cauzione***

1. Per l'ottenimento dell'autorizzazione, il richiedente dovrà prestare cauzione, da costituirsi presso la Tesoreria Comunale tramite versamento su c/c postale n. 12068086 intestato al Comune di San Teodoro, Servizio di Tesoreria, 08020 – San Teodoro – causale: manomissione suolo pubblico relativa ai lavori di: “.....” – cauzione provvisoria. La cauzione verrà restituita, previa istanza inoltrata dall'interessato, solo a seguito di verifica finale positiva di cui all'art. 20.

2. L'importo della cauzione è commisurato alla superficie ed al tipo di pavimentazione da ripristinare ed è stabilito sulla base dei prezzi unitari indicati nell'allegato B.

3. L'Amministrazione procederà ad escutere la cauzione nei seguenti casi:  
a. Nel caso in cui dall'azione od omissione del soggetto autorizzato derivi grave pericolo per

l'incolumità pubblica, l'amministrazione comunale procederà senza alcun preavviso all'eliminazione dello stato di pericolo, con successivo recupero in danno delle spese sostenute.

b. In caso di minore pericolo, previo invio di specifica nota al soggetto autorizzato, che entro 5 giorni dovrà obbligatoriamente eliminare il pericolo riscontrato. Trascorso tale periodo l'Amministrazione è autorizzata ad intervenire d'ufficio per l'eliminazione del pericolo, con il recupero in danno delle spese sostenute.

c. Nelle ipotesi di ripristini non conformi alle specifiche tecniche predisposte dall'Amministrazione, previo invio – anche solo mediante fax – di specifica nota al soggetto autorizzato, che dovrà provvedere al corretto ripristino nel termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione suddetta. Se il concessionario non provvede nel termine indicato l'Amministrazione è autorizzata ad intervenire d'ufficio con il recupero in danno delle spese sostenute.

#### ***Art. 16***

##### ***Modalità di svincolo delle somme detenute a titolo di garanzia***

1. Eseguita la verifica finale di cui all'art. 20, e dietro apposita istanza da parte del soggetto autorizzato, si procederà allo svincolo della cauzione di cui all'art. 15.
2. Decorsi otto mesi dall'ultimazione dei lavori, ovvero dalla scadenza dell'autorizzazione, senza che il soggetto concessionario abbia presentato istanza di svincolo della cauzione, questa verrà definitivamente incamerata dalla Amministrazione.

#### ***Art. 17***

##### ***Interventi con recupero delle spese in danno del soggetto autorizzato***

1. Nei casi elencati nell'art. 13 del presente regolamento, l'Amministrazione procederà all'incameramento della cauzione al fine di provvedere agli interventi sostitutivi.
2. Il recupero in danno della spesa sostenuta avverrà applicando i prezzi di cui nell'allegato B alle superfici di ripristino valutate secondo le modalità di cui all'allegato A.
3. Tutti gli importi saranno rivalutati ogni 2 anni, a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo all'approvazione del presente Regolamento, assumendo a riguardo come dato di riferimento l'incremento ISTAT "Costo della vita per famiglie di operai e impiegati".

#### ***Art. 18***

##### ***Ripristino a seguito di opere eseguite in assenza o difformità dalle prescritte autorizzazioni***

1. Nel caso in cui i soggetti di cui al presente titolo eseguano lavori senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, i ripristini definitivi non potranno essere eseguiti se non dopo un comprovato e definitivo assestamento del ripristino provvisorio e comunque entro sessanta giorni dal termine ultimo stabilito nell'autorizzazione.
2. In tal caso, i soggetti interessati dovranno presentare all'Amministrazione istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 5; il rilascio avverrà ai sensi dell'art. 7 comma 1 lett. b. ad esclusione dei punti n. 3).
3. L'Amministrazione, nel caso di concomitanza di più interventi anche non contemporanei nell'area interessata dai lavori autorizzati, si riserva, a suo insindacabile giudizio, di destinare in tutto o in parte le superfici di ripristino verso aree differenti da quelle oggetto dell'intervento autorizzato.

### ***Art. 19***

#### ***Interventi su strade e marciapiedi di recente sistemazione***

1. Il Comune si riserva la possibilità di non concedere, di norma, autorizzazioni ad effettuare lavori di manomissione di sede stradale o di marciapiedi appena risistemati o realizzati, se non dopo che siano decorsi almeno 2 (due) anni dall'ultimazione dei lavori di risistemazione o realizzazione.
2. Soluzioni diverse, rispetto al comma precedente, potranno essere adottate sulla base di specifici accordi con l'Amministrazione Comunale, al fine di risolvere situazioni di particolare complessità tecnica o di urgenza.

## **DISPOSIZIONI FINALI**

### ***Art. 20***

#### ***Vigilanza e verifica finale***

1. Il Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni ed il Comando di Polizia Municipale eserciteranno, ognuno per le proprie competenze, la vigilanza sull'esecuzione dei lavori autorizzati e sui successivi ripristini, affinché siano rispettate le modalità operative e le prescrizioni tecniche contenute nell'allegato A, i tempi stabiliti dall'autorizzazione, ed ogni altra disposizione prevista dal Codice della Strada e del relativo Regolamento di Attuazione.
2. Il soggetto titolare dell'autorizzazione o, in alternativa, il direttore dei lavori, provvede a comunicare per iscritto al Comune di San Teodoro l'ultimazione dei lavori. Trascorsi sessanta

giorni dal termine ultimo stabilito nell'autorizzazione, il Settore Manutenzioni, entro i successivi 30 giorni, effettuerà la verifica finale per accertare che i ripristini siano stati eseguiti a regola d'arte e secondo le prescrizioni tecniche stabilite da questo regolamento.

3. La verifica finale è adottata con apposito verbale redatto a cura del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni, al quale è allegata la relazione tecnica finale redatta dal direttore dei lavori designato per l'intervento.

4. Fino all'avvenuta verifica finale il titolare dell'autorizzazione è obbligato ad intervenire presso il luogo oggetto dell'intervento ogni qualvolta vengano meno le condizioni di sicurezza, o si manifesti deterioramento del ripristino.

5. Qualora il Comune non esegua il sopralluogo entro il termine di 30 giorni successivi ai quattro mesi dal termine dei lavori, gli stessi si intendono regolari, ed ai fini della dichiarazione di regolarità del ripristino, la relazione del direttore dei lavori sostituisce il verbale redatto dal Comune.

6. Nel caso in cui il concessionario deleghi l'Amministrazione per l'esecuzione dei ripristini definitivi, la verifica finale ha per oggetto il ripristino preliminare.

## ***Art. 21***

### ***Sanzioni***

1. Chiunque esegua lavori senza l'autorizzazione prescritta dal presente regolamento o in difformità da essa, è soggetto alle sanzioni amministrative previste nel D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, nel relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modifiche ed integrazioni ed all'irrogazione delle ulteriori sanzioni previste dall'ordinamento giuridico.

## ***Art. 22***

### ***Penali per il ritardo***

1. In caso di ritardo nei lavori di ripristino rispetto ai tempi previsti nell'autorizzazione, il concessionario dovrà darne immediata comunicazione al Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni, indicandone i motivi. Se questi saranno ritenuti validi l'Amministrazione concederà una proroga del termine, una volta soltanto e comunque per una durata non superiore a 20 giorni. In caso di ritardi non autorizzati, si applicheranno le seguenti penali:

a. per i privati la somma dovuta sarà pari al 25% dell'importo versato a titolo di cauzione per ogni giorno di ritardo;

b. per Enti e società di gestione e/o erogazione di servizi la somma dovuta è stabilita in (min. € 25,00 – max. € 50,00) per ogni giorno di ritardo.

2. Tali somme saranno acquisite dall'Amministrazione tramite incameramento delle somme detenute a titolo di garanzia. Le stesse penali si applicheranno in caso di mancata comunicazione di ultimazione dei lavori.

### ***Art. 23***

#### ***Inadempimenti***

1. Qualora un soggetto, nell'arco di un anno, assommi un numero di inadempimenti nell'esecuzione dei lavori, con esecuzione da parte del Comune e incameramento della cauzione cui all'art. 6 o della fideiussione di cui all'art. 13, pari o superiore a cinque (cinque), sarà sottoposto, nel successivo anno solare, ad raddoppio della cauzione e non potrà avvalersi della facoltà di presentare cauzione sotto forma di polizza fidejussoria.

2. In tali casi qualsiasi concessione per tutto l'anno solare di riferimento sarà rilasciata previo versamento della cauzione in denaro.

### ***Art. 24***

#### ***Obblighi di manutenzione successiva all'ultimazione dei lavori***

1. Gli interventi di ripristino dovranno essere mantenuti a cure e spese del richiedente fino al positivo collaudo delle opere.

### ***Art. 25***

#### ***Cavedi, intercapedini, manufatti di aeroilluminazione interrati***

1. Nel caso in cui un soggetto diverso dall'Amministrazione preveda la realizzazione, a seguito dell'ottenimento della concessione edilizia, di cavedi, intercapedini, e simili manufatti in aderenza ai piani interrati di immobili di sua proprietà su aree comunali o su strade o aree con servitù di pubblico transito, dovrà presentare al Settore Lavori pubblici e Manutenzioni istanza di manomissione del suolo pubblico ai sensi degli artt. 5 e 6 del presente regolamento.

2. Le occupazioni esercitate con cavedii, intercapedini e simili manufatti situati in aderenza ai piani interrati degli immobili, sono soggette alla tassa di occupazione permanente del suolo pubblico. La superficie per la quale va corrisposta la tassa è pari alla superficie orizzontale d'ingombro del cavedio rispetto alla strada o al marciapiede, anche se priva di griglie o di manufatti di aeroilluminazione.

3. È fatto carico ai proprietari di cavedi, intercapedini e manufatti similari, di provvedere alla perpetua manutenzione ordinaria e straordinaria ed ogni altro intervento di messa in pristino

che dovesse rendersi necessaria, di tutti i componenti del manufatto con particolare riferimento a:

- a. griglie di aerazione;
- b. manufatti di aeroilluminazione;
- c. pavimentazione stradale sovrastante il cavedio;
- d. strutture murarie che costituiscono l'ossatura del cavedio.

4. I soggetti proprietari dei cavedii sono tenuti a pagare i danni a cose e persone cagionati da una mancata manutenzione dell'infrastruttura, tenendo altresì indenne l'Amministrazione da qualunque azione civile o penale conseguente dal mancato rispetto di tale prescrizione.

5. La pavimentazione stradale interessata dalla sottostante presenza di un cavedio, deve essere facilmente individuabile attraverso la realizzazione di marcature, capisaldi, fasce di tipologia e colore differente, atte a delimitare l'ingombro planimetrico del manufatto; per ingombro planimetrico del cavedio, si intende la proiezione sulla superficie stradale dei piani verticali costituiti dai paramenti esterni murari del manufatto.

#### ***Art. 26***

#### ***Norme finali***

1. Tutte le somme introitate per le finalità del presente regolamento saranno versate su un apposito capitolo finalizzato alla copertura delle spese che derivano all'Amministrazione dalla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e per la ricostituzione della continuità della pavimentazione stradale.

2. Sono abrogate tutte le altre pattuizioni e disposizioni contrarie o incompatibili con le norme del presente regolamento.